

Invalidità del testamento olografo per mancanza di volontà: non occorre la prova di mezzi fraudolenti

di Salvatore Patti

SOMMARIO: 1. Il caso: Cass., 11.4.2017, n. 9309. – 2. *Favor testamenti* e volontà del disponente. – 3. L'insidia delle blandizie. – 4. Un principio da ripensare. – 5. Vulnerabilità della persona e strumenti di tutela. – 6. Inadeguatezza delle norme e margini di creatività del giudice: verso l'*undue influence*?

1. Il caso: Cass., 11.4.2017, n. 9309.

La controversia decisa dalla Supr. Corte si presenta ormai di frequente: una persona molto anziana, in pessimo stato fisico e mentale, viene avvicinata negli ultimi giorni della sua vita da un parente (un cugino) che la induce a fare testamento a suo favore.

Nella fattispecie in esame, invero, le condizioni del testatore, in preda tra l'altro a confusione mentale e irascibilità, tanto da imporre il ricorso a misure di contenzione, appaiono particolarmente gravi, così da renderlo facilmente suggestionabile. Risulta altresì che il testatore, non vedente, aveva avuto bisogno di sostegno fisico (da parte del cugino) per redigere il testamento e che aveva utilizzato un linguaggio preciso anche dal punto di vista giuridico, certamente a lui sconosciuto.

Sembra un caso di scuola, sottoposto agli studenti di una facoltà giuridica per spiegare il rimedio dell'annullabilità del testamento ex art. 591, comma 2º, n. 3 e art. 624 cod. civ., ma nei due gradi del merito la domanda di annullamento viene respinta e la Corte di Cassazione conferma la sentenza della Corte d'Appello che – ad avviso dei giudici di legittimità – aveva correttamente disatteso la prospettazione dell'attore, il quale aveva fornito «*elementi indiziari*», considerati insufficienti «*mancando la prova del mezzo fraudolento*». La motivazione della sentenza non presenta tratti di originalità; si richiamano massime ben note e risalenti, per arrivare alla conclusione che la Corte di Cassazione non può procedere ad un nuovo giudizio di fatto e, in particolare, che il ricorrente non può pretendere «*l'approvazione di una linea interpretativa dei fatti di causa*

alternativa rispetto a quella fatta propria dal giudice, così spendendosi del tutto il senso del sindacato di legittimità».

Come si vedrà, ad avviso di chi scrive, nella fattispecie in esame, sostenere che il ricorrente abbia chiesto un nuovo giudizio sul fatto, non è del tutto corretto e sembra quasi un modo per decidere rapidamente una delle (troppe) cause che arrivano in piazza Cavour.

Peraltro, invita a riflettere l'affermazione di uno dei migliori giudici della Supr. Corte, secondo cui «*innunmerevoli sono le situazioni nelle quali può accadere che il giudice di legittimità slitti, più o meno consapevolmente, in una zona grigia nella quale è disagevole distinguere nettamente i profili di fatto da quelli propriamente di diritto*»¹.

L'esperienza professionale testimonia che le «*zone grigie*» si presentano di frequente e che spesso gli avvocati dei controricorrenti si limitano più o meno fondatamente ad eccepire il tentativo del ricorrente di chiedere un riesame del fatto, indicando alla Supr. Corte la strada di un'agevole decisione e di una rapida – grazie anche al generoso ausilio del computer – motivazione (meramente apparente). La suddetta affermazione del magistrato-studioso secondo cui, nella fase di legittimità, anche consapevolmente, si può «*slittare*» in una zona grigia tra fatto e diritto conferma l'aspirazione ad una decisione giusta e non meramente «*resistente*» ad eventuali critiche.

D'altra parte, come hanno affermato alcuni dei maggiori teorici del processo logico che conduce alla sentenza, la riflessione del giudice (anche di legittimità) impone un «*vagare*» tra fatto e norma², poiché soltanto questo esame dialettico consente di pervenire ad una decisione giusta e non soltanto ad una sentenza che rispetti formalmente i caratteri della «*giustizia*»³. Si precisa altresì che «*se il giudice valuta in modo*

¹ Cfr. RORDORF, *Questioni di diritto e giudizio di fatto*, in *La Cassazione civile, Lezioni dei magistrati della Corte suprema italiana*, a cura di ACIERNO, CURZIO e GIUSTI, Cacucci, 2011, 4 (citato anche da LISERRE, *Riflessioni sulla genesi storica del divieto di accesso al «fatto» in Cassazione*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2015, 1270).

² Cfr. ENGISCH, *Logische Studien zur Gesetzanwendung*², Winter, 1960, 14; ESSER, *Precomprensione e scelta del metodo nel processo di individuazione del diritto*, trad. it. a cura di S. PATTI e G. ZACCARIA, Esi, 1983, 75.

³ ESSER, *op. cit.*, 50 ss.

errato le caratteristiche della fattispecie (...) significa che ha applicato la norma in modo errato. Tale errore, dunque non può essere accettato come semplice errore di fatto inaccessibile al giudice della Cassazione (...) esso rappresenta un errore di diritto ed il giudice della Cassazione può, poi, verificare se un concetto, non propriamente giuridico, ma del traffico tecnico e sociale, è stato applicato in modo erroneo»⁴.

2. Favor testamenti e volontà del disponente.

Il caso esposto conferma la fondatezza delle preoccupazioni manifestate in dottrina con riferimento al testamento olografo redatto da persone molto anziane e in precarie condizioni di salute fisica e mentale, così da risultare facilmente suggestionabili e influenzabili da parte di terzi, e in definitiva non in grado di decidere autonomamente circa il destino dei propri beni⁵.

Il tradizionale *favor testamenti*, che ha ispirato molte delle norme del codice civile e ha guidato i tradizionali orientamenti della giurisprudenza in materia di incapacità del testatore e di captazione⁶, appare nei casi sopra descritti del tutto ingiustificato, poiché in realtà non si ravvisa una (effettiva) volontà del testatore da rispettare e da attuare, essendo la dichiarazione la conseguenza della situazione di debolezza in cui versa la persona che ha passivamente seguito il dettato di chi la ha indotta a testare a suo favore senza alcuna necessità di far ricorso a quei «veri e propri mezzi fraudolenti» di cui la giurisprudenza richiede la prova.

Appare pertanto non corretto ribadire – come fa la sentenza in esame – la tralattizia massima secondo cui «il rispetto assoluto della volontà del testatore impone, al fine di poter affermare che una disposizione testamentaria sia affetta da dolo, non essere (sic) sufficiente dimostrare una qualsiasi influenza di ordine psicologico esercitata sul testatore, occorrendo la provata presenza di veri e propri mezzi fraudolenti i quali – avuto riguardo all'età, allo stato di salute, alle condizioni di spirito dello stesso – siano idonei a trarlo in inganno, suscitando in lui false rappresentazioni ed orientando la sua volontà in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzata»⁷.

Invero, alla luce delle descritte condizioni di salute – fisica e mentale – della persona, i giudici del merito avrebbero dovuto concludere nel senso che nel caso in esame non era possibile rinvenire alcuna reale volontà da rispettare, non essendo stati necessari veri e propri atti fraudolenti per indirizzare la volontà del testatore (in sostanza incapace di intendere e di volere), il quale verosimilmente senza l'intervento del cugino non avrebbe neanche pensato di redigere un testamento.

3. L'insidia delle blandizie.

L'errore del Collegio, che ha ripetuto acriticamente le antiche massime, consiste a mio avviso nel non avere considerato che per «guidare» la formazione della volontà di una persona molto anziana e mentalmente «debole», nel senso sopra indicato, non è necessario un vero e proprio raggirio, essendo di regola sufficienti meri «suggerimenti»⁸. Infatti, mentre nel caso di una persona che si trova in «normali» condizioni fisiche e mentali i suggerimenti o le blandizie possono contribuire alla formazione della volontà ma non incidere su un processo decisionale comunque autonomo e consapevole, nel caso della persona molto anziana e «vulnerabile»⁹, spesso limitatamente capace di intendere e di volere a causa di grave demenza senile o di altre malattie degenerative, per impedire una corretta e autonoma formazione della volontà sono sufficienti proprio le blandizie e i suggerimenti a cui la giurisprudenza si ostina a negare rilevanza. Anche nelle fattispecie descritte, pur non sussistendo una (totale) incapacità della persona e non ravvisandosi un vero e proprio raggirio, la volontà è viziata o, per meglio dire, non si ravvisa una reale volontà testamentaria, espressione di un'autonoma decisione, da tutelare. L'antico orientamento deve essere quindi rivisto, in un certo senso capovolto, dovendosi affermare il principio di diritto secondo cui, in una situazione di debolezza psichica e volitiva, il vizio del volere o la mancanza del volere si configura anche al ricorrere di «blandizie» o di «suggerimenti», se già questi sono sufficienti a determinare e guidare la dichiarazione del testatore, sostanzialmen-

⁴ ESSER, *op. cit.*, 56.

⁵ Cfr. soprattutto DE NOVA, *Autonomia privata e successioni mortis causa*, in *Jus*, 1997, 277, il quale già venti anni or sono metteva in luce che «il testamento è un particolare negozio che suole essere redatto in età tarda, o quantomeno redatto per l'ultima volta in età tarda» (...) «oggi la vita media si è molto allungata, ma non sempre, purtroppo, garantendo la conservazione sino all'ultimo della capacità di intendere e di volere». Ma v. anche SCHMIDT, *Grundlagen der Testierfähigkeit in Deutschland und Europa*, in *RebelsZ.* 76 (2012), 1022 ss., il quale avverte che i testamenti olografi vengono spesso redatti da persone molto anziane, la cui «capacità di prestazione intellettuale» è sensibilmente danneggiata. In argomento, v. anche l'approfondito studio di CHRISTANDL, *Selbstbestimmtes Testieren in einer alternden Gesellschaft*, *Tübingen*, 2016, 7 ss.

⁶ Per una valutazione critica del suddetto principio, anche alla luce

della «ragionevolezza», v. RESCIGNO, *Interpretazione del testamento*, Esi, 1952, 2 ss., 203 s.

⁷ Nel senso che per la configurazione del vizio del volere sono insufficienti blandizie o suggerimenti, richiedendosi veri e propri raggiri, v. tra le altre CASS., 28.5.2008, n. 14011, in *Foro it.*, 2009, I, 480. Avverte invece che il testatore potrebbe risultare più facile vittima di altrui suggestioni a causa di anormali condizioni di salute o di spirito, CASS., 14.6.2001, n. 8047, in *Giur. it.*, 2002, 730, ove si conferma la sentenza di merito che aveva annullato il testamento di un facoltoso testatore, affetto da ciclotimia, a favore di una giovanissima modella, redatto su un foglio di block-notes in una camera d'albergo.

⁸ In argomento v. GIROLAMI, *I testamenti suggeriti*, in *Riv. dir. civ.*, 2016, 562 ss.

⁹ Cfr. CINQUE, *Capacità di disporre per testamento e «vulnerabilità» senile*, in *Dir. succ. e fam.*, 2015, 362 ss.

te privo di autonoma volontà. D'altra parte, la normativa di tutela non serve a sanzionare il raggio o i mezzi fraudolenti ma ad evitare che la destinazione dei beni non sia il frutto di un'autonoma decisione, di un vero e proprio atto di volontà. Se questo manca, sia pure come conseguenza di un'attività meno invadente del raggio, non c'è alcuna ragione di rispettare un testamento che non rappresenta l'espressione di una consapevole decisione della persona, sfavorendo i familiari chiamati a succedere in base alla legge.

L'antica massima può quindi giustificarsi soltanto nei casi in cui, ricorrendo determinate circostanze, può desumersi che, pur ascoltando i suggerimenti e tenendo conto delle «blandizie», il testatore ha deciso autonomamente. La complessa realtà della persona molto anziana nel nuovo millennio impone di non considerare la formazione della volontà come un processo sempre identico, viziata in presenza di veri e propri atti fraudolenti ed integra nel caso di «meri» suggerimenti o blandizie. Così come per fare cadere una persona molto anziana e debole non è necessaria una spinta particolarmente forte, allo stesso modo per incidere su una sua dichiarazione di volontà può essere sufficiente un'attività che risulterebbe non adeguata nei confronti di una persona giovane e sana¹⁰.

4. Un principio da ripensare.

Alla luce delle considerazioni svolte, risulta evidente che nel caso in esame il testamento olografo avrebbe dovuto essere annullato e che si impone un mutamento di indirizzo della Supr. Corte, la quale – senza ovviamente svolgere un (inammissibile) nuovo giudizio di fatto – dovrebbe ripensare il principio di diritto sopra ricordato, valorizzando in primo luogo l'aspetto relativo alle condizioni di salute e all'età del testatore nonché la «ragionevolezza» delle disposizioni¹¹ – sia pure con la massima prudenza – e cassando le sentenze di merito che di esse non tengono conto e non motivano adeguatamente poiché non attribuiscono la dovuta rilevanza ad un fatto decisivo.

Inoltre, ad avviso di chi scrive, la Supr. Corte non dovrebbe soffermarsi soltanto sulla presenza di «raggiri» idonei a configurare un inganno, poiché il dolo o la captazione non è l'unica causa che deve condurre alla affermazione della invalidità del testamento olografo per ragioni attinenti alla volontà del testatore. A ben vedere, occorre distinguere due fattispecie diverse, poiché la fattispecie del dolo presuppone la possibilità che si formi una volontà del soggetto (capace) pur se tale

formazione del volere risulti viziata per l'incidenza svolta dal raggio. Invece, le persone che si trovano nelle condizioni sopra descritte non esprimono in genere una reale volontà testamentaria degna di essere presa in considerazione, agendo in pratica quali meri e passivi esecutori di ciò che viene indicato dal soggetto interessato. Appare allora sindacabile il mancato ricorso (ex art. 2729 cod. civ.) ad una presunzione di assenza di effettiva (e libera) dichiarazione di volontà, presunzione che consente di pervenire alla conclusione secondo cui il *de cuius* non avrebbe redatto il testamento o quel testamento senza l'intervento del terzo, cosicché il documento non contiene alcuna dichiarazione di volontà.

5. Vulnerabilità della persona e strumenti di tutela.

La gravità della questione relativa alla «vulnerabilità» della persona anziana, come detto, si è accentuata negli ultimi anni a seguito del significativo prolungamento della vita umana, ma il problema della scelta tra il rispetto di una volontà «dubbia», e in misura maggiore o minore certamente viziata, e il ricorso ad una disciplina dettata dalla legge in favore dei parenti più prossimi ha sempre accompagnato la riflessione sul testamento.

Al riguardo non sarebbe utile ricordare le contrapposte tesi circa la preminenza o meno della successione legittima su quella testamentaria, al fine di tutelare le «ragioni della famiglia», mentre occorre insistere sulla necessità di riscontrare una effettiva volontà del testatore e di tutelare e garantire la spontaneità del volere. Senza di ciò il testamento perde il significato che storicamente gli è stato attribuito, non rappresentando in alcun modo espressione dell'autonomia negoziale.

Delle preoccupazioni sopra brevemente esposte hanno tenuto conto altri ordinamenti giuridici che, prendendo atto della debolezza decisionale e dell'affievolimento della «consapevolezza affettiva» del testatore molto anziano, hanno introdotto nuovi strumenti di tutela.

Il punto di partenza è quello indicato nelle pagine precedenti: il prolungamento della vita umana è purtroppo caratterizzato da una considerevole diffusione di malattie senili che, pur non determinando una situazione di totale incapacità della persona, causano spesso menomazioni psichiche e variegata forme di capacità «ridotta» e di debolezza decisionale. Indagini statistiche dimostrano peraltro che la consapevolezza delle maggiori aspettative di vita induce spesso a redigere

¹⁰ Osserva esattamente CINQUE, *op. cit.*, 375, che il *deceptor* non ha motivo di porre in essere un raggio quanto il *deceptus* è così vulnerabile da scrivere quanto da altri desiderato a seguito di semplici lusinghe, richieste e bugie.

¹¹ Avverte che la «stravaganza» delle disposizioni, accompagnata da

elementi ulteriori e diversi, può essere di per sé utilizzata come elemento di prova dell'incapacità del testatore, BENEDETTI, *Il testamento dell'incapace naturale*, in PAGLIANTINI e BENEDETTI (a cura di), *Profili sull'invalidità e la caducità delle disposizioni testamentarie*, Esi, 2013, 82 ss.

il testamento (o un nuovo testamento) in età molto avanzata¹².

I rimedi prospettati in dottrina sono vari, andando dalla proposta di estendere il «controllo contenutistico» al testamento olografo¹³ a quella di limitare o precludere l'utilizzazione del testamento olografo alla persona in età avanzata o priva della pienezza delle capacità intellettive¹⁴.

Altre proposte, provenienti da tempo soprattutto dall'ambiente giuridico tedesco, riguardano la limitazione del testamento olografo ai patrimoni di valore esiguo, in modo da evitare che le difficoltà sopra esaminate possano incidere su patrimoni complessi o di grande rilevanza economica, il cui destino mette spesso in gioco gli interessi di numerose persone¹⁵; oppure un maggiore ricorso al contratto testamentario (*Erbvertrag*) stipulato tra genitori e figli, al fine di impedire che un testamento redatto dal genitore, che si trovi nella situazione sopra descritta, costringa i figli ad intraprendere complessi processi per dimostrare che la persona non era capace nel momento in cui aveva redatto il testamento per loro sfavorevole¹⁶.

Una riforma alquanto semplice, attenta alla fragilità ed alla diminuita capacità delle persone in età molto avanzata, potrebbe consistere nella introduzione di un limite d'età per redigere un testamento olografo¹⁷. Il ricorso al testamento pubblico, pur non essendo richiesto al notaio un esame vero e proprio della capacità, già in base ad una «indagine» della volontà del disponente prevista dalla legge notarile (art. 47, comma 2^o), eviterebbe situazioni di abuso della debolezza della persona molto anziana analoghe a quella presa in esame nella sentenza che si commenta. Da tempo si discute, infine, sulla introduzione di una presunzione di incapacità della persona molto anziana che da un lato, se «ancora perfettamente *compos sui*, ha il diritto di conservare intatte tutte le prerogative di espressione dell'uomo adulto»¹⁸, dall'altro rischia molto frequentemente, a causa della inevitabile riduzione della propria capacità fisica e intellettuale, di diventare vittima dell'altrui volere. L'introduzione della suddetta presunzione – a ben vedere – non comporterebbe «uno svilimento ingiustificato della maturità raggiunta»¹⁹ né inciderebbe sulla possibilità concessa alla persona di re-

digere un testamento olografo ma soltanto riguarderebbe l'aspetto probatorio, ponendo a carico del beneficiario l'onere di dimostrare la capacità del *de cuius* nel momento di redazione della scheda testamentaria²⁰.

6. Inadeguatezza delle norme e margini di creatività del giudice: verso l'*undue influence*?

In definitiva, occorre prendere atto che la disciplina del codice civile - nella lettura offerta dalla giurisprudenza - in materia di (annullamento del) testamento olografo non appare del tutto idonea rispetto alle attuali problematiche legate all'età molto avanzata e alla frequente «solitudine» della persona anziana. In particolare, ci sembra criticabile la scelta di fondo del codice civile in materia di dolo testamentario, sostanzialmente disciplinato secondo il modello delle norme dettate per i contratti.

In un periodo storico caratterizzato da numerosi interventi «creativi» del giudice, utili per adeguare norme non rispondenti alle moderne esigenze, può apparire sorprendente la «fedeltà» della giurisprudenza ad una visione tradizionale della libertà e delle volontà testamentaria che non tiene conto di problematiche sconosciute al momento della codificazione²¹.

Per favorire un superamento del tradizionale orientamento, ad opera di una giurisprudenza attenta alla tutela della personalità e ormai sensibile alle esperienze di altri ordinamenti giuridici, sarebbe sufficiente prendere in considerazione la *doctrine* della *undue influence*, che mira a tutelare il soggetto, vittima dell'indebita influenza, pur quando non ricorrono comportamenti dolosi o aggressivi tali da determinare un «costringimento». Sufficiente per l'annullamento del testamento dovrebbe quindi considerarsi una «influenza», esercitata al fine di trarre vantaggi, tale da incidere sulla formazione della volontà di una persona non in grado di compiere un'autonoma valutazione e quindi di decidere liberamente²².

In tal modo, pur rispettando l'antico insegnamento secondo cui il testamento è il «regno dell'arbitrio»²³, si eviterebbe che il testamento della persona molto anziana diventi lo strumento dell'arbitrio di terzi, che approfittano della «debolezza» del testatore più o meno

¹² Sul problema v. S. PATTI, *Senilità e autonomia negoziale della persona*, in *Fam. pers. e succ.*, 2009, 259 ss.; CINQUE, *Il ruolo del notaio nel testamento pubblico e il problema della capacità naturale dell'«ageing testator»*, nota a Cass., 25.3.2011, n. 6978, in questa *Rivista*, 2011, I, 1030 ss.

¹³ Cfr. OTTE, *Privatautonomie in Erbrecht*, in *ErbR*, 2009, 2 ss.

¹⁴ BONILINI, *Sulla proposta di novellazione delle norme relative alla successione necessaria*, in *Fam. pers. e succ.*, 2007, 586.

¹⁵ In argomento v. GÖRGENS, *Überlegungen zur Weiterentwicklung des § 2247 BGB (Eigenhändiges Testament)*, in *JR*, 1979, 357 ss.

¹⁶ Cfr. KANZLEITER, *Erbvertrag*, in *Staudinger's Kommentar zum BGB*, Buch 5, *Erbrecht*, Berlin, 2006, 153 s.

¹⁷ Non certo comunque quello dei settant'anni: considera esattamente tale proposta «provocatoria», CINQUE, *Capacità di disporre per testamento e «vulnerabilità» senile*, cit., 369 s.

¹⁸ Così, GIROLAMI, *op. cit.*, 562 s.

¹⁹ È questa la preoccupazione di GIROLAMI, *op. loc. cit.*

²⁰ PAGLIANTINI, nel *Commentario al codice civile*, diretto da GABRIELLI, *Delle successioni*, II, Utet, 2010, sub artt. 624 e 625, 497 ss.

²¹ In argomento per ulteriori considerazioni si rinvia a S. PATTI, *Il testamento olografo nell'era digitale*, in *Riv. dir. civ.*, 2014, 992 ss.

²² In argomento v. S. PATTI, *op. cit.*, 1009 s.

²³ TRABUCCHI, *Libertà testamentaria, captazione e raggini determinanti*, in *Giur. it.*, 1958, I, 1, 503; e già RESCIGNO, *op. cit.*, 146.

«privo della coscienza del significato dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi»²⁴.

CASS. CIV., II sez., 11.4.2017, n. 9309 – MAZZACANE Presidente – GRASSO Relatore – CELESTE P.M. (concl. conf.) – B.C. (avv.ti Imbardelli e Jarach) – M.R., C.F. (avv. Morgante) – Conferma App. Venezia, 5.7.2012

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA – TESTAMENTO – ANNULLAMENTO – DOLO – NOZIONE (cod. civ., artt. 591, comma 2^o, 624)

Al fine di potersi affermare che una disposizione testamentaria sia affetta da dolo, il rispetto assoluto della volontà del testatore impone non essere sufficiente dimostrare una qualsiasi influenza di ordine psicologico esercitata sul testatore, se del caso mediante blandizie, richieste, suggerimenti o sollecitazioni, occorrendo la provata presenza di veri propri mezzi fraudolenti i quali - avuto riguardo all'età, allo stato di salute, alle condizioni di spirito dello stesso - siano idonei a trarlo in inganno, suscitando in lui false rappresentazioni ed orientando la sua volontà in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzata.

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA – TESTAMENTO – ANNULLAMENTO – DOLO – MEZZI FRAUDOLENTI – PROVA (cod. civ., artt. 591, comma 2^o, 624, 2729)

Ai fini dell'annullamento del testamento, la prova dei mezzi fraudolenti può avere natura presuntiva, tuttavia essa deve fondarsi su fatti certi che consentano di identificare e ricostruire l'attività captatoria e la conseguente influenza determinante sul processo formativo della volontà del testatore.

dal testo:

Il fatto. 1. La Corte d'appello di Venezia, con sentenza depositata il 5 luglio 2012, confermò la sentenza parziale emessa dal Tribunale di Verona il 4 luglio 2006, con la quale era stata rigettata la domanda di annullamento della scheda testamentaria di M.P., proposta a B.C. nei confronti di M.R.; nonché quella riconvenzionale di simulazione della intestazione di un immobile in favore di M.T.S., acquistato in comunione col *de cuius*.

Ricorre per cassazione B.C., prospettando tre censure. Resiste con controricorso M.R. Nell'interesse del

ricorrente, all'approssimarsi dell'udienza, risulta essere stata depositata memoria illustrativa.

I motivi. Con il primo motivo il ricorso deduce la violazione, in correlazione con l'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c., degli artt. 624, 1427, 1439 e 2697 c.c., art. 279, comma 2, n. 3, c.p.c., artt. 115, 112 e 277 c.p.c., nonché dell'art. 2729 c.c., art. 643 cod. pen.; oltre al vizio motivazionale su un punto controverso e decisivo.

Attraverso un non breve percorso argomentativo il ricorrente, in definitiva, rimprovera alla Corte di merito di aver escluso la sussistenza della *captatio benevolentiae*, o dolo, che dir si voglia, frazionando il materiale probatorio, per assegnarne una parte al vaglio di una domanda (quella *ex art.* 591, n. 3, c.c.) ed altra parte ad altra domanda (quella *ex art.* 624 c.c., *sub specie doli*). Era così sfuggito che il testatore, nato nel 1906, dopo una operazione chirurgica subita nell'anno 1995, aveva perso rapidamente le proprie facoltà mentali; tanto che all'età di 92 anni e 8 mesi, in preda a confusione mentale ed irascibilità, apparve incapace di intendere e di volere nel corso di ricovero ospedaliero, resosi necessario per la presenza di dolori acutissimi alla schiena, tanto che il personale sanitario fu costretto alla contenzione fisica; era del pari sfuggito che il cugino M.P., che mai prima lo aveva frequentato, dal 1998 aveva cominciato a stargli attorno, tanto da essere riuscito a far testare l'anziano parente in suo favore esclusivo, a poche settimane dalla morte; non si era tenuto conto che M.R., dalle emergenze istruttorie, era apparso versare, nel periodo finale della propria vita, in preda ad allucinazioni e non in grado di filtrare la realtà, facilmente suggestionabile e aggirabile; non si era considerato che, come peraltro rilevato nella stessa sentenza, il testatore aveva avuto bisogno di sostegno fisico per redigere materialmente il testamento, tanto che lo stesso ne era rimasto influenzato graficamente. Ove la Corte d'appello, conclude il ricorrente, avesse esaminato correttamente il materiale probatorio avrebbe dovuto concludere per l'annullamento della scheda testamentaria, affetta da dolo; conclusione che avrebbe trovato sostegno anche in acquisizioni tratte dal notorio, tenuto conto dell'età avanzata del testatore.

Con il secondo motivo il ricorrente pone in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. la dedotta violazione degli artt. 624, 1427, 1439 e 2697 c.c. nonché degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., art. 132, n. 4, c.p.c. e artt. 2727 e 2729 c.c.; nonché vizio motivazionale su un punto controverso e decisivo.

Il ricorrente deduce che la Corte d'appello, dopo avere affermato, in coerenza con quanto ritenuto dal Tribunale, non potersi desumere dalla presenza di anomalie di scrittura che alla redazione del testamento

²⁴ Così Cass., 11.6.2009, n. 16630, in *Riv. notar.*, 2010, II, 499.

fosse stato presente l'appellato (odierno resistente), intervenuto ad influenzare la volontà del testatore, soggiungeva tuttavia che le predette anomalie di scrittura "bene si possono comprendere alla luce delle condizioni somatiche di senilità avanzata e della necessità, per questione di vista defedata, di porre la mano del M. sulla riga per la scrittura. Da tali elementi non può essere indotto, con la necessaria certezza, che l'appellato fu presente alla redazione del testamento e, così, guidò la mano e la volontà del testatore".

Anche in questo caso il rimprovero che si muove alla sentenza è di non avere valorizzato la pluralità di elementi univocamente diretti a comprovare l'intervento captativo del resistente, il quale aveva manipolato la fragile volontà del testatore nelle ultime settimane di vita di costui e financo nella fase di redazione della scheda. Il *de cuius* era praticamente cieco e dalle acquisite testimonianze si era appreso che non era in grado neppure di firmare un documento se non gli si portava la mano fino al rigo; M.R., che per anni non aveva frequentato l'anziano cugino, col quale erano anche insorte ragioni di contrasto, nella fase terminale di vita di quest'ultimo si fece assiduo frequentatore della casa, insistendo perché l'anziano testasse in suo favore; non solo stridevano con la autonoma redazione del testamento le riscontrate anomalie di scrittura e l'utilizzo del prenome non abbreviato del beneficiario, ma anche il contenuto, che nel precedente testamento del (*Omissis*) era caratterizzato dall'uso di un linguaggio comune, compatibile con l'età e la cultura del *de cuius*, e che nella scheda del (*Omissis*) divenne preciso e giuridico. Non ultimo, appariva emblematico che la scheda testamentaria fosse nel possesso di M.R., il quale ne aveva poi chiesto la pubblicazione al notaio.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia vizio motivazionale circa un fatto controverso e decisivo.

La sentenza, secondo ricorrente, dopo avere sminuito le inferenze che potevano trarsi dalla circostanza che il M. nel corso del suo ultimo ricovero ospedaliero era stato sottoposto a misure contenitive, essendosi preferito valorizzare la circostanza che quel ricovero non era finalizzato alla cura di malesseri psichici e quindi in particolare, la cartella clinica, che conteneva consigli terapeutici per il medico di famiglia, non aveva, senza un apparente ragione, posto a contrasto della detta cartella, alla quale era stato assegnato valore dirimente, le acquisite testimonianze. Né il personale medico che si era occupato dell'anziano in quell'occasione poteva ritenersi avere le competenze specialistiche del caso, trattandosi di geriatri e non di neurologi o psichiatri.

Gli esposti motivi, osmotici fra loro, non possono essere accolti.

Occorre in primo luogo ricordare che il rispetto assoluto della volontà del testatore impone, al fine di potersi affermare che una disposizione testamentaria sia affetta da dolo, non essere sufficiente dimostrare

una qualsiasi influenza di ordine psicologico esercitata sul testatore, se del caso mediante blandizie, richieste, suggerimenti o sollecitazioni, occorrendo la provata presenza di veri propri mezzi fraudolenti i quali - avuto riguardo all'età, allo stato di salute, alle condizioni di spirito dello stesso - siano idonei a trarlo in inganno, suscitando in lui false rappresentazioni ed orientando la sua volontà in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzata. Pur vero che la relativa prova può avere natura presuntiva, tuttavia essa deve fondarsi su fatti certi che consentano di identificare e ricostruire l'attività captatoria e la conseguente influenza determinante sul processo formativo della volontà del testatore (cfr. Sez. 2, n. 14011, 28/5/2008, Rv. 603416; Sez. 2, n. 824, 16.1.2014, Rv. 629361; Sez. 2, n. 8047, 14.6.2001, Rv. 547463).

Non può farsi a meno di evidenziare che, come spesso accade, con il ricorso si propone l'approvazione di una linea interpretativa dei fatti di causa alternativa rispetto a quella fatta propria dal giudice, così perdendosi del tutto il senso del sindacato di legittimità.

Come reiteratamente affermato in questa sede, il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360 comma 1, n. 5, c.p.c. (nel testo modificato dall'art. 2 D. Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, prima dell'ulteriore modifica di cui all'art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile "*ratione temporis*"), il quale implica che la motivazione della "*quaestio facti*" sia affetta non da una mera contraddittorietà, insufficienza o mancata considerazione, ma che si presentasse tale da determinarne la logica insostenibilità (cfr., Sez. 3, n. 17037 del 20/8/2015, Rv. 636317). Con l'ulteriore corollario che il controllo di legittimità del giudizio di fatto non equivale alla revisione del ragionamento decisivo, ossia dell'opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe in una nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità. Con la conseguenza che risulta del tutto estranea all'ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Corte di cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l'autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa (cfr. Sez. 6, ord. n. 5024 del 28/3/2012, Rv. 622001). Da qui la necessità che il ricorrente specifichi il contenuto di ciascuna delle risultanze probatorie (mediante la loro sintetica, ma esauriente esposizione e, all'occorrenza integrale trascrizione nel ricorso) evidenziando, in relazione a tale contenuto, il vizio omissivo o logico nel quale sia incorso il giudice del merito e la diversa soluzione cui, in difetto di esso,

sarebbe stato possibile pervenire sulla questione decisa (cfr. Sez. 5, n. 1170 del 23/1/2004, Rv. 569607).

Appare, quindi, evidente che il vizio di insufficiente motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., si configura nella ipotesi di carenza di elementi, nello sviluppo logico del provvedimento, idonei a consentire la identificazione del criterio posto a base della decisione, ma non anche quando vi sia difformità tra il significato ed il valore attribuito dal giudice di merito agli elementi delibati, e le attese e deduzioni della parte al riguardo.

Parimenti, il vizio di contraddittoria motivazione, che ricorre in caso di insanabile contrasto tra le argomentazioni logico-giuridiche addotte a sostegno della decisione, tale da rendere incomprensibile la “*ratio decidendi*”, deve essere intrinseco alla sentenza, e non risultare dalla diversa prospettazione addotta dal ricorrente (Sez. 2, n. 3615 del 13/04/1999, Rv. 525271). Con l’ulteriore implicazione che il vizio di contraddittorietà della motivazione, deducibile in cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere riferito a parametri valutativi esterni, quale il contenuto della consulenza tecnica d’ufficio Sez. 1, n. 1605 del 14/02/2000, Rv. 533802). Peraltro, osservandosi che il vizio di insufficiente motivazione, denunciabile con ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., resta integrato solo ove consti la carenza di elementi, nello sviluppo logico del provvedimento, idonei a consentire la identificazione del criterio posto a base della decisione, ma non anche quando vi sia difformità tra il significato ed il valore attribuito dal giudice di merito agli elementi delibati, e le attese e deduzioni della parte al riguardo; mentre il vizio di contraddittoria motivazione, che ricorre in caso di insanabile contrasto tra le argomentazioni logico - giuridiche addotte a sostegno della decisione, tale da rendere incomprensibile la “*ratio decidendi*”, deve essere proprio della sentenza, e non risultare dalla diversa prospettazione addotta dal ricorrente (Sez. L., n. 8629 del 24/06/2000, Rv. 5381004; Sez. 1, n. 2830 del 27/02/2001, Rv. 544226).

Si è condivisamente ulteriormente precisato, così da scolpire nitidamente l’ambito di legittimità, che il difetto di motivazione, nel senso di sua insufficienza, legittimante la prospettazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.), è configurabile soltanto quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito e quale risulta dalla sentenza stessa impugnata emerge la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero quando è evincibile l’obiettiva deficienza, nel complesso della sentenza medesima, del procedimento logico che ha indotto il predetto giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi de-

libati, poiché, in quest’ultimo caso, il motivo di ricorso si risolverebbe in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti dello stesso giudice di merito che tenderebbe all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione. In ogni caso, per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi (come accaduto nella specie) le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente disattese tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Sez. L, n. 2272 del 02/02/2007, Rv. 594690). Proprio per ciò non è ammesso perseguire con il motivo di ricorso un preteso migliore più e appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, finalità sicuramente estranea alla natura e allo scopo del giudizio di cassazione. Infatti, il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360, n. 5, c.p.c., sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico - formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr., fra le tante, Sez. L., n. 9233 del 20/4/2006, Rv. 588486 e n. 15355 del 9/8/2004, Rv. 575318).

La spiegazione alternativa proposta con il ricorso, fronteggiante una insanabile contraddittorietà della motivazione, deve essere tale da apparire l’unica plausibile e la deduzione di un vizio di motivazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì il solo potere di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativa-

mente previsti dalla legge). Ne deriva, pertanto, che alla cassazione della sentenza, per vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale vizio emerga dall'esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, che si rilevi incompleto, incoerente o illogico, e non già quando il giudice del merito abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore ed un significato difforni dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (cfr., fra le tante, Sez. 3, n. 20322 del 20/10/2005, Rv. 584541; Sez. L., n. 15489 dell'11/7/2007, Rv. 598729). Lo scrutinio di merito resta, in definitiva, incensurabile, salvo l'opzione al di fuori del senso comune (Sez. L., n. 3547 del 15/4/1994, Rv. 486201); la stessa omissione non può che concernere snodi essenziali del percorso argomentativo adottato (cfr., Sez. 2, n. 7476 del 4/6/2001, Rv. 547190; Sez. 1, n. 2067 del 25/2/1998, Rv. 513033; Sez. 5, n. 9133 del 6/6/2012, Rv. 622945, Sez. U., n. 13045 del 27/12/1997, Rv. 511208).

La Corte lagunare, al contrario di quanto asserito in ricorso, ha valutato nella sua globalità il materiale probatorio, giungendo alla conclusione avversata dal ricorrente.

Va osservato che la sentenza impugnata, dopo avere

inquadrate i mutamenti d'umore, le distonie, l'irrequietezza, in un quadro di senilità avanzata, estremo tentativo di recuperare la perduta efficienza, vagliato il materiale probatorio acquisito, assegnando agli elementi indiziari evidenziati dall'odierno ricorrente valore non prevalente, ha correttamente disatteso la prospettazione oggi perorata in ricorso, mancando la prova del mezzo fraudolento.

Deve, infine, escludersi che la censurata motivazione, nel vagliare le due ragioni di annullabilità proposte (per incapacità e per dolo) abbia ommesso di considerare l'insieme del materiale probatorio acquisito. Al contrario, pur avendo correttamente separato i due motivi di annullabilità, la sentenza impugnata ha puntualmente considerato l'insieme delle acquisizioni, giungendo alla conclusione, in questa sede incensurabile, che il testatore, al momento della redazione del testamento, non era incapace di intendere e di volere e che, allo stesso tempo, non erano rimasti provati i mezzi fraudolenti di cui prima si è detto. Mezzi che non è consentito confondere con atteggiamenti di piaggeria, blandizia, affettata affettuosità, che se appaiono eticamente discutibili, tuttavia, non integrano la previsione di legge. (*Omissis*)